



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile – Ufficio Fallimenti /Proc. Conc. CCII



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Nocera Inferiore, Seconda Sezione Civile – Ufficio Fallimenti /Proc. Conc. CCII, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:

dott. Salvatore Di Lonardo Presidente

Dr. Luigi Bobbio Giudice rel.

Dr. Maria Troisi Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per l'omologazione del concordato preventivo in continuità aziendale iscritto al n. 38/2024 R.G. P.U., promosso su ricorso della

, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa presso il cui studio è elettivamente domiciliata; nei confronti della massa dei creditori, in persona dei Commissari Giudiziali

;

LETTI gli atti del fascicolo;



VERIFICATO il piano, così come modificato e integrato, la documentazione allegata e le relazioni e attestazioni di legge;

LETTA la relazione dei Commissari Giudiziali ex art. 110 CCII depositata in data 17.09.2025;

RILEVATO che all'esito delle operazioni di voto, la proposta di concordato ha ottenuto il consenso favorevole di creditori rappresentanti un importo di € 26.452.096,74, pari al 92,989% dei crediti ammessi al voto (complessivi € 28.446.517,26);

RILEVATO, tuttavia, che non è stata raggiunta l'unanimità delle classi richiesta dall'art. 109, comma 5, CCII, in quanto la proposta è stata approvata da 6 classi su 8 (Classi 1, 2, 3, 4, 5 e 7), registrandosi il mancato raggiungimento della maggioranza unicamente nelle Classi 6 e 8;

PRESO ATTO dell'istanza della società debitrice volta a ottenere l'omologazione del concordato ai sensi dell'art. 112, comma 2, CCII (c.d. *cross-class cram-down* o ristrutturazione trasversale);

TENUTO CONTO del parere finale favorevole espresso dai Commissari Giudiziali;

OSSERVA

In via preliminare, il Tribunale rileva la correttezza formale e sostanziale della procedura.

Il concordato proposto si configura in continuità aziendale diretta ex art. 84, comma 2, CCII.

Il piano prevede la continuazione dell'attività di impresa e l'afflusso di rilevanti risorse finanziarie, da apportarsi mediante la deliberazione e l'esecuzione di un aumento di capitale sociale dell'importo di euro 10.000.000,00 da parte dell'investitore terzo



; dunque non è manifestamente inidoneo a soddisfare i creditori e ad assicurare la conservazione dei valori aziendali.

La proposta contempla il pagamento integrale delle spese di procedura e dei creditori privilegiati, nonché il soddisfacimento dei creditori chirografari in misura percentuale pari al 43,89%, da realizzarsi attraverso una prima quota immediata e successive cinque rate annuali.

La classazione risulta correttamente formata secondo criteri di omogeneità giuridica ed economica.

Con riferimento all'esito delle operazioni di voto, i Commissari Giudiziali hanno attestato che la proposta ha ottenuto un consenso in termini assoluti pari al 92,989% dei crediti ammessi al voto (euro 26.452.096,74 su complessivi euro 28.446.517,26).

In particolare, l'approvazione ha riguardato la maggioranza delle classi (le Classi 1, 2, 3, 4, 5 e 7 su un totale di 8), registrandosi il mancato raggiungimento della maggioranza unicamente nelle Classi 6 e 8.

Difettando il requisito dell'unanimità delle classi di cui all'art. 109, comma 5, CCII per l'approvazione ordinaria, la proponente ha ritualmente invocato l'omologazione forzata ex art. 112, comma 2, CCII.

Pertanto, questo Collegio è chiamato a verificare la sussistenza delle condizioni dettate dall'art. 112, comma 2, CCII per l'omologazione forzata (c.d. *cross-class cram-down*), applicando la disposizione nella formulazione introdotta dal D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (c.d. Correttivo-ter), entrato in vigore il 28 settembre 2024, norma di immediata applicazione alle procedure pendenti ex art. 56, comma 4, del medesimo decreto.



Venendo allo scrutinio dei presupposti richiesti dall'art. 112, comma 2, CCII per l'omologazione forzata in assenza di approvazione unanime delle classi, è incontestata la sussistenza delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 112 co. 2, in quanto:

- a) il valore di liquidazione è distribuito nel rigoroso rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione (c.d. *Absolute Priority Rule*);
- b) il valore eccedente quello di liquidazione (surplus da continuità) è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore (c.d. *Relative Priority Rule*);
- c) nessun creditore riceve, per effetto del piano, un importo superiore al proprio credito.

Il nucleo nevralgico del presente giudizio attiene alla verifica della condizione di cui alla lettera d) dell'art. 112, comma 2, CCII, la quale subordina il potere di omologazione cd. forzata del Tribunale alla condizione che *"la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza dell'approvazione a maggioranza delle classi, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori: 1) ai quali è offerto un importo non integrale del credito; 2) che sarebbero soddisfatti in tutto o in parte qualora si applicasse l'ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione"*.

Negli atti del procedimento ed anche nella relazione dei commissari è stata affrontata la questione inerente alla corretta esegesi di quanto previsto al n. 2 della lett. d) dell'art. 112 co. 2 cc.ii., ossia se la



minoranza consenziente debba essere costituita da una classe (o più classi) di creditori “maltratta” ovvero anche soltanto “interessata” (cd. in the money) all’approvazione del concordato.

Tuttavia, ritiene questo Collegio che la citata questione non trovi spazio nel caso di specie, in quanto – come previsto dalla seconda parte della lett. d) - la stessa presuppone il mancato raggiungimento della maggioranza.

Viceversa, la proposta di concordato preventivo in continuità aziendale formulata dalla _____ deve essere omologata ai sensi della prima parte della lett. d) del citato art. 112, comma 2 in quanto approvata dalla maggioranza delle classi e ciò ancorché nel caso di specie nessuna delle classi chiamata a votare sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione.

Invero, a parere di questo Tribunale, la prima condizione alternativa prevista dalla lettera d) del citato art. 112 ricorre non solo quando *“la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi”* di cui *almeno una formata da creditori titolari di diritti di prelazione”*, ma anche quando manchi del tutto una classe formata da *“creditori titolari di diritti di prelazione”* (quando del tutto assenti oppure, come nel caso di specie, non chiamati a votare perché soddisfatti integralmente dalla proposta), nel qual caso deve ritenersi sufficiente per l’omologazione forzata la sola maggioranza delle classi, senza necessità di transitare nella alternativa condizione della medesima disposizione legislativa.

L'art. 112, co. 2, lett. d), CCII non può infatti esigere dall'imprenditore il conseguimento del voto favorevole di una classe privilegiata in tutti quei casi in cui, per effetto del combinato disposto con l'art. 109, co.



5, CCII, la formazione stessa di tale classe votante è preclusa per legge a cagione del pagamento integrale previsto dal piano.

Inoltre, l'interpretazione teleologica impone di valorizzare la *ratio* della norma: la presenza di una classe privilegiata è richiesta al precipuo fine di assicurare che il piano, per poter essere imposto ai dissenzienti, non scardini le garanzie poste a tutela del ceto prelatizio e sia sostenuto da creditori di rango superiore. Ebbene, se il legislatore ritiene meritevole di omologazione forzata il concordato in cui la classe privilegiata subisce una falciatura (esprimendo così il proprio consenso a fronte di un sacrificio), *a fortiori* (per il principio logico "nel più sta il meno") il requisito deve intendersi pienamente, intrinsecamente e preventivamente soddisfatto allorquando la proponente offra al ceto privilegiato la massima tutela possibile, ovvero sia l'integrale soddisfacimento in denaro. In tale ipotesi, il pagamento al 100% assorbe e neutralizza ontologicamente la necessità di una manifestazione formale di voto a tutela del rango.

Del resto, si ripete, nel caso in esame l'assenza di classi privilegiate consenzienti non è frutto di una bocciatura da parte del ceto prelatizio, bensì di una precisa scelta e conformazione del piano: la proposta della _____ prevede, infatti, il pagamento integrale di tutti i debiti privilegiati, compresi quelli di natura fiscale e previdenziale, nel termine di 30 giorni dalla omologa del concordato. In virtù di tale previsione soddisfattiva integrale e nei ristretti limiti temporali prescritti dalla legge, non è stato previsto che i creditori privilegiati esprimessero il loro voto nel concordato, in ossequio al divieto imposto dall'art. 109, comma 5, CCII.

Alla luce delle suesposte osservazioni, si deve ritenere che nel concordato preventivo in continuità aziendale, ai fini dell'attivazione



della ristrutturazione trasversale ex art. 112, comma 2, lett. d) CCII, la condizione relativa all'approvazione della proposta da parte di almeno una classe formata da creditori titolari di diritti di prelazione, prescritta in caso di conseguimento della maggioranza delle classi, deve intendersi implicitamente integrata e validamente sostituita ogniqualvolta il piano concordatario preveda la soddisfazione integrale dei crediti prelatizi e la conseguente esclusione ex lege dei medesimi dal diritto di voto.

Ne segue che, stante l'assorbimento del requisito in esame e tenuto conto del voto favorevole validamente espresso da 6 classi chirografarie su 8, tutte qualificabili come *in the money* (in quanto in caso di distribuzione del valore eccedente la liquidazione secondo l'Absolute Priority Rule riceverebbero comunque un pagamento, non risultando peraltro "svantaggiate" rispetto all'alternativa liquidatoria), il Collegio ritiene pienamente sussistenti i presupposti di legge per procedere all'omologazione del concordato proposto dalla superando il dissenso delle restanti classi.

In ogni caso, qualora volesse applicarsi la seconda parte posta dalla lettera d) dell'art. 112, comma 2, CCII (come novellata dal D.Lgs. 136/2024), la domanda di omologazione cd. forzosa sarebbe comunque fondata.

La norma stabilisce che *"in mancanza dell'approvazione a maggioranza delle classi, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori: 1) ai quali è offerto un importo non integrale del credito; 2) che sarebbero soddisfatti in tutto o in parte qualora si applicasse l'ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione"*.



Orbene, il collegio ritiene che ai fini che qui rilevano, per l'approvazione forzosa sia sufficiente il consenso di una classe (o più classi) cd. *in the money* e ciò per le condivisibili ragioni di diritto – anche sovranazionale – espresse dalla condivisibile giurisprudenza di merito richiamata dai commissari nel loro parere, alle quali si rinvia. Pertanto, sufficiente l'esistenza di almeno una classe consenziente parzialmente soddisfatta nell'ipotesi di applicazione dell'Absolute Priority Rule sull'intero valore. Non è invece richiesto che tale classe debba qualificarsi anche come "maltrattata" o svantaggiata rispetto all'alternativa liquidatoria.

Il legislatore nazionale, nel recepire l'art. 11 della Direttiva (UE) 2019/1023, ha optato per l'adozione del criterio della classe meramente "interessata", omettendo volutamente di richiedere il requisito del "pregiudizio" che la Direttiva lasciava alla discrezionalità degli Stati membri.

In conclusione, tenuto conto del voto favorevole validamente espresso da 6 classi chirografarie alle quali è offerto un pagamento non integrale (43,89%), tutte pienamente qualificabili come *in the money* (in quanto riceverebbero comunque un pagamento in caso di simulata distribuzione dell'attivo secondo le regole della "Absolute Priority Rule"), il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per procedere all'omologazione del concordato superando il dissenso delle Classi 6 e 8.

P. Q. M.

Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, viste le disposizioni del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza e specificamente gli artt. 48 e 112;

OMOLOGA



il concordato preventivo in continuità aziendale diretta proposto da
con sede in Nocera
Superiore, , nei termini della
proposta e del piano da ultimo modificati e integrati;

DISPONE

che l'esecuzione del concordato abbia luogo secondo le modalità, i
tempi e le condizioni stabilite nel piano omologato, sotto la vigilanza
dei Commissari Giudiziali;

DICHIARA

chiusa la procedura ai sensi dell'art. 113 cc.ii.

MANDA

la Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti
e ai Commissari Giudiziali, nonché per gli adempimenti pubblicitari e
di iscrizione presso il Registro delle Imprese previsti dalla legge.

Così deciso in Nocera Inferiore, nella camera di consiglio del 15 aprile
2026.

Il Giudice Relatore

Il Presidente

